

(N. 2858)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GERVASI, ADINOLFI, MILILLO, CERMIGNANI,
SAPORI, GHIDETTI e TAMBURRANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1953

Ordinamento delle attività artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 45 della Costituzione stabilisce l'obbligo di provvedere per legge alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato. È necessario che questa norma costituzionale trovi applicazione tempestiva, organica e completa.

Un ordinamento delle attività artigiane sul piano legislativo ed amministrativo deve prevedere, senza dubbio, una serie di provvedimenti che si riferiscano ai vari aspetti delle attività stesse; ma il punto di inizio non può non consistere nella identificazione delle attività artigiane, e nel riconoscimento legale delle attività artigiane così identificate, quale presupposto per la loro tutela ed il loro sviluppo sul piano legislativo.

È questo l'obbiettivo dell'unità preposta di legge la quale mira ad un ordinamento giuridico delle attività artigiane semplice, decentrato, e di rapida attuazione.

I fondamenti dell'ordinamento sono i seguenti:

1° attribuzione ai Comuni del compito di procedere alla registrazione delle locali attività artigiane, mediante apposite Commissioni no-

minate dai Consigli comunali ed incaricate della tenuta degli elenchi comunali delle attività artigiane, e del rilascio dei relativi certificati;

2° indicazione dei requisiti obbiettivi occorrenti perchè venga consentita la registrazione nell'elenco comunale delle attività artigiane, e sia quindi rilasciato il titolo valido per il godimento delle provvidenze di legge;

3° riconoscimento della registrazione non quale obbligo, bensì quale condizione per poter usufruire dei benefici di legge e delle speciali agevolazioni predisposte o da predisporre per l'artigianato.

Un breve chiarimento su ciascuno dei suddetti principi ispiratori del disegno di legge varrà a precisarne meglio le caratteristiche e la portata.

L'ordinamento dell'artigianato viene affidato ai Comuni, in ossequio al principio fissato nell'articolo 117 della Costituzione, il quale pone l'artigianato fra le materie per le quali vi è una competenza specifica degli enti locali. Inoltre va considerato il legame strettissimo delle attività artigiane con l'economia locale,

ed i vantaggi che sul piano generale deriveranno da un migliore ordinamento e da una più esatta conoscenza dell'artigianato in ciascun Comune.

Grande peso ha anche la considerazione che soltanto i Comuni possono essere in grado di procedere alla registrazione ed al rilascio dei relativi documenti con la necessaria sollecitudine, senza che occorranno spostamenti da parte degli interessati, e con l'impiego di una attrezzatura già sperimentata.

Quanto alla fissazione dei requisiti obiettivi per la registrazione, è apparso necessario introdurre un limite *quantitativo* per la distinzione fra artigianato e piccola industria, principalmente per ragioni di praticità. Sarebbe infatti molto complessa una indagine rivolta a stabilire qualitativamente le differenze fra artigianato e piccola industria, esaminando il numero degli operai, il tipo delle macchine, l'ingranamento tra macchina e macchina, il grado di divisione del lavoro, il rapporto tra diversi tipi di lavoratori, il grado di razionalizzazione, l'impiego di forza motrice. È sembrato più semplice ritenere che, in via presuntiva, si possa ravvisare un rapporto relativamente costante fra il numero dei dipendenti e tutti gli altri elementi sopra indicati.

È evidentemente un processo di tipizzazione e di generalizzazione che presenta grande relatività, e che può mutare da Paese a Paese, in relazione al grado di sviluppo industriale. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche generali dell'artigianato nel nostro Paese è sembrato conveniente il ricorso ad un limite certo, e la fissazione del limite stesso ad un livello (dieci dipendenti) che, senza ostacolare lo sviluppo dell'artigianato, non costituisca al tempo stesso motivo di interferenza con il settore della piccola industria.

Tuttavia non è sembrato conveniente rinunciare del tutto ad una delimitazione *qualitativa* dell'artigianato, che ne individuasse la *natura* specifica; ed è stata prevista perciò la tenuta di un elenco speciale, nel quale siano annodate le attività artigiane nelle quali vi è *prevalenza assoluta* del lavoro rispetto agli altri mezzi di produzione, onde consentire per queste attività speciali agevolazioni, in particolare per quanto riguarda l'artigianato del meridione.

La formula adottata è anche essa incompleta, in quanto non considera per esempio, il diverso pregio delle materie prime impiegate, e l'eventuale profitto commerciale; ma consente di accertare con sicurezza l'assoluta prevalenza del lavoro su gli altri mezzi di produzione, e quindi di escludere che nel guadagno dell'artigiano vi sia un profitto di natura capitalistica.

La prevalenza assoluta del lavoro si verifica allorché il fondo salari più il compenso dell'artigiano sono maggiori di tutte le altre spese di produzione; e questa condizione si verifica, ovviamente, allorché la somma delle entrate non è superiore al doppio del fondo salari più il compenso dell'artigiano. In questi casi il valore aggiunto della produzione va senz'altro attribuito, in pratica, all'attività produttiva *diretta* dell'artigiano.

Infine, per quanto riguarda la portata del previsto ordinamento, è bene precisare che esso ha carattere sostanzialmente anagrafico, nel senso che si limita all'accertamento di determinati requisiti obiettivi, senza costituire titolo di natura professionale (patente di mestiere) o di disciplina economica (licenza di esercizio).

La registrazione non pone limitazioni, bensì crea i presupposti per il godimento di agevolazioni.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, va rilevato quanto segue:

L'articolo 1, istituisce le Commissioni comunali per la registrazione delle attività artigiane, e ne fissa la durata ordinaria in due anni.

L'articolo 2, stabilisce la composizione delle Commissioni, e prevede membri di diritto, in rappresentanza delle Camere di commercio e delle Associazioni professionali artigiane, e membri elettivi, nominati dal Consiglio comunale.

L'articolo 3, fissa i compiti delle Commissioni e cioè: procedere alla registrazione (ed al conferimento del rispettivo numero di registrazione); e procedere all'accertamento dei requisiti obiettivi necessari perché l'attività sia ritenuta artigiana agli effetti di legge.

I requisiti riguardano l'artigiano (attività professionale, diversa da quella del lavoratore a domicilio e svolta con il lavoro proprio);

i dipendenti dell'artigiano (numero non superiore a dieci, tranne che per i mestieri artistici e dell'abbigliamento non in serie); e l'ambiente di lavoro (bottega, laboratorio, luogo designato dal committente, suolo pubblico).

L'articolo 4, prevede la registrazione in un elenco speciale delle attività artigiane per le quali vi è prevalenza assoluta, quantitativa, del lavoro sugli altri mezzi di produzione, e fissa i criteri per accertare questa prevalenza.

L'articolo 5, indica quale è la portata del provvedimento, ponendo la registrazione quale condizione per usufruire dei benefici delle leggi.

Gli articoli 6, 7 e 8, fissano le principali norme procedurali e di contenzioso per i rapporti fra gli interessati e la Commissione.

L'articolo 9, conferisce alle Amministrazioni comunali la potestà di emanare un regolamento per disciplinare l'applicazione della legge, nei confronti degli organi comunali, e nei confronti dei terzi.

Onorevoli Senatori, considerando l'importanza dell'artigianato nel nostro Paese, l'urgenza di disporre per gli artigiani provvidenze concrete ed efficaci, la tenuità degli oneri che il presente disegno di legge prevede a carico dei Comuni, la possibilità che l'artigianato italiano riceva maggiore interessamento e più vivo impulso mercè il proposto, chiarificatore ordinamento, appare evidente la necessità di tutelare giuridicamente l'artigianato, anche in considerazione del fatto che nessuna tutela efficace esso ha fino ad ora ricevuto sul piano economico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È istituita presso ciascun Comune una Commissione per la registrazione delle attività artigiane.

La Commissione dura in carica due anni, e può essere confermata per il successivo biennio.

Art. 2.

La Commissione comunale per la registrazione delle attività artigiane, è presieduta dal sindaco o da persona dallo stesso designata, e si compone di:

1° un rappresentante per ciascuna associazione artigiana localmente esistente;

2° un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

3° sette artigiani, appartenenti a vari mestieri, eletti dal Consiglio comunale. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune. È in facoltà del Consiglio comunale aumentare il numero degli artigiani eletti fino ad un massimo di ventuno, qualora ciò risulti necessario in relazione al numero degli artigiani operanti nel Comune stesso.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo 1, procede alla registrazione delle attività artigiane di ciascun Comune, e conferisce a ciascuna di esse il rispettivo numero di registrazione, a domanda dell'interessato, titolare dell'attività e previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti obbiettivi:

a) svolgimento professionale di una attività produttiva di beni o di servizi, con esclusione della produzione agricola;

b) svolgimento dell'attività non esclusivamente per conto di terzi;

c) svolgimento dell'attività con il lavoro proprio ed anche con l'impiego di dipendenti, in numero non limitato per i mestieri artistici e dell'abbigliamento non in serie, e non superiori ai dieci per gli altri mestieri.

d) svolgimento dell'attività in una bottega o laboratorio o nel domicilio o nel luogo designato dal committente o in forma ambulante.

Art. 4.

La constatazione che la somma delle entrate annue derivanti dalla attività non supera il doppio del fondo salari corrisposti nell'anno e del compenso dell'artigiano, dà diritto alla registrazione in un elenco speciale.

Per la determinazione del compenso dell'artigiano la Commissione rileverà il compenso corrisposto per la più alta qualifica dei prestatori d'opera dell'industria; e fisserà il rapporto fra il compenso dell'artigiano ed il compenso corrisposto per la più alta qualifica dei prestatori d'opera dell'industria del settore corrispondente, o, in mancanza, di settori analoghi.

Art. 5.

La registrazione delle attività artigiane è condizione per il godimento dei benefici di legge; la registrazione nell'elenco speciale è condizione per il godimento di speciali agevolazioni che tengano conto della assoluta prevalenza del lavoro nelle attività di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Ogni anno viene compiuta la revisione delle registrazioni e la cancellazione delle attività

per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti prescritti.

Art. 7.

A richiesta dell'interessato, vengono rilasciati dal Comune i certificati comprovanti la avvenuta registrazione.

Art. 8.

Avverso alle decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato delle decisioni stesse.

Art. 9.

Le Amministrazioni comunali emaneranno un regolamento per l'applicazione della presente legge.